Camignolo: la critica politica alle decisioni giudiziarie

Decreti d'accusa, reazioni dei partiti e doppio livello, federale e cantonale, della coercizione di polizia. Anticipazione dello studio «Terzietà e polizia sotto inchiesta»

Niccolò Salvioni, analista politico-istituzionale indipendente, Ticinus — Centro Studi, Locarno, Cantone Ticino, Svizzera

Versione del 31 ottobre 2026 · stato delle fonti al 31 ottobre 2026

Il 30 ottobre 2026 il procuratore generale ha emesso due decreti d'accusa per il fermo di una manifestante a Camignolo, avvenuto il 13 ottobre 2025 a margine di una serata con il consigliere federale Ignazio Cassis. In poche ore sono arrivate le prese di posizione dei partiti. Questa analisi esamina quelle reazioni e si chiede dove passi il confine tra critica legittima e pressione sulla giustizia, con il confronto di due recenti casi italiani e degli standard dei giudici europei. Mostra inoltre che lo stesso intervento di polizia può ricadere sotto regimi diversi, cantonale o federale, secondo il contesto in cui si svolge, e ne trae indicazioni per le manifestazioni del 20 novembre a Bellinzona e per il Consiglio ministeriale dell'OSCE del 3 e 4 dicembre a Lugano.

Il testo anticipa una parte dello studio «Terzietà e polizia sotto inchiesta», in preparazione per Ticinus. Lo studio integrale esamina chi indaga, chi decide sul piano disciplinare e chi può segnalare senza ritorsioni quando i fatti toccano agenti di polizia, i loro superiori o il responsabile politico del corpo, con un confronto tra i Cantoni svizzeri, i principali ordinamenti europei e la giurisprudenza di Strasburgo.

È un'analisi indipendente. Si fonda sulle norme in vigore al 31 ottobre 2026, sulla giurisprudenza del Tribunale federale, sui pareri del Consiglio consultivo dei giudici europei e sulle notizie pubblicate dalla stampa. Il testo non intende accusare nessuno. I due agenti sono soltanto destinatari di decreti d'accusa non definitivi, contro i quali possono fare opposizione: fino a un giudizio definitivo vale integralmente la presunzione d'innocenza, e nulla di quanto segue va letto come una valutazione dei fatti o della loro responsabilità. Lo stesso vale per le persone coinvolte nei casi italiani. Le prese di posizione politiche sono esaminate per la loro forma e la loro funzione istituzionale, non per giudicare la buona fede di chi le ha espresse.

Alcuni elementi provengono da fonti di cronaca. Non è escluso che il testo contenga imprecisioni: chi fosse in grado di segnalarle è vivamente invitato a farlo, e ogni rilievo fondato sarà incorporato nello studio integrale.

* * *

Indice

- I fatti e lo stato del procedimento
- Il decreto d'accusa non è una condanna
- Le reazioni politiche in Ticino
- I paralleli italiani
- Lo standard dei giudici europei
- Sei criteri per valutare una critica
- Il tempo dello Stato e il tempo della flussocrazia
- Dalla critica alla norma: il doppio livello, federale e cantonale
- Il messaggio passato e il rischio per la sicurezza pubblica
- Banco di prova: novembre e dicembre 2026
- Lettura d'insieme
- Lo studio integrale
- Fonti principali

I fatti e lo stato del procedimento

Il 13 ottobre 2025, a margine di una riunione del PLR alle scuole medie di Camignolo con il consigliere federale Ignazio Cassis, una manifestante è stata fermata e ammanettata. Il 30 ottobre 2026 il procuratore generale Andrea Pagani ha emesso due decreti d'accusa per abuso di autorità (art. 312 CP) e vie di fatto (art. 126 CP) (Corriere del Ticino):

- uno contro il capo impiego della Polizia cantonale, che ordinò ed eseguì l'ammanettamento, con una pena proposta di 15 aliquote giornaliere sospese;
- uno contro un agente della Polizia Città di Lugano che vi partecipò, con 10 aliquote giornaliere sospese.

Secondo il Ministero pubblico l'agire degli agenti, "sulla scorta di una ricostruzione dei fatti basata su interrogatori, filmati dell'accaduto e sull'esame degli atti", è stato ritenuto "non proporzionale". La Procura non contesta l'intervento in sé né il dispositivo di sicurezza, ma l'uso delle manette nelle circostanze concrete (laRegione, 31 ottobre 2026, articolo di Carlo Canonica, pagina Luganese/Mendrisiotto; notizie del giorno di laRegione).

Il decreto d'accusa non è una condanna

Il decreto d'accusa è una proposta di pena del pubblico ministero, ammessa solo per pene contenute (art. 352 CPP). Diventa una sentenza definitiva soltanto se nessuno fa opposizione entro dieci giorni (art. 354 CPP). Il comunicato del Ministero pubblico ricorda espressamente questo termine e la presunzione d'innocenza (Corriere del Ticino).

L'opposizione e il giudizio della Pretura penale

L'agente della Polizia cantonale ha già annunciato opposizione. La sua legale, l'avvocata Maria Galliani, sostiene che "l'ammanettamento era la misura più adeguata in quella circostanza". L'agente della Polizia comunale non ha ancora preso posizione pubblicamente. Secondo laRegione, in situazioni di questo tipo l'opposizione è "quasi una consuetudine", come già avvenuto in casi analoghi a Balerna e a Lugano (laRegione, 31 ottobre 2026; laRegione, cronaca live).

Con l'opposizione il procuratore assume le prove necessarie. Può poi mantenere il decreto, emetterne uno nuovo, abbandonare il procedimento o promuovere l'accusa (art. 355 CPP). Se mantiene il decreto, gli atti passano alla Pretura penale, e il decreto vale come atto d'accusa (art. 356 CPP). È il giudice, in contraddittorio, a valutare i filmati, le testimonianze e le ragioni degli agenti. Il caso, dunque, è tutt'altro che chiuso.

In dubio pro duriore e in dubio pro reo

Nella fase d'accusa vale il principio "in dubio pro duriore". Il pubblico ministero può abbandonare il procedimento solo quando appare chiaramente che i fatti non sono punibili. Se la situazione di fatto o di diritto resta dubbia, non spetta all'autorità d'accusa ma al giudice di merito pronunciarsi (DTF 138 IV 86; TF 7B_144/2024). Di fronte a una querela documentata da filmati e testimonianze, il procuratore che rimette la questione a un giudice non ostacola la polizia: applica la legge.

Davanti al giudice la regola si rovescia. Vale la presunzione d'innocenza e, se resta un dubbio insormontabile, il giudice decide a favore dell'imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Il proscioglimento è quindi un esito del tutto possibile, e non sarebbe una sconfitta della giustizia, ma la prova che il sistema funziona.

La difesa degli agenti

In procedimenti di questo tipo gli agenti sono di regola assistiti da un avvocato, e spesso sostenuti dalle associazioni professionali di categoria. Per l'agente cantonale la difesa è nota.

Non risultano invece informazioni pubbliche sul sostegno della federazione dei funzionari di polizia né sulla posizione dell'agente comunale.

Le reazioni politiche in Ticino

Le reazioni ai decreti d'accusa si distinguono per tre aspetti: il bersaglio della critica, la posizione di chi parla e lo sbocco, cioè se la critica porta a proporre di cambiare le regole o si ferma al caso.

Il PLR

Il presidente Alessandro Speziali ha firmato una nota di "forte preoccupazione". Secondo la nota il caso darebbe "un messaggio profondamente sbagliato", e il principio di proporzionalità, "sacrosanto", "non può trasformarsi in una clava sulla testa degli agenti, troppo spesso lasciati soli a gestire situazioni difficili" (Tio; Corriere del Ticino). Il partito richiama lo Stato di diritto e la presunzione d'innocenza come principi irrinunciabili, ma aggiunge che uno Stato che chiede fermezza ai propri agenti deve sostenerli (Ticinonews). La nota non attacca il procuratore come persona. Contesta però il merito di un atto d'accusa ancora pendente e non propone alcuna modifica delle norme.

Un elemento conferisce a questa presa di posizione un peso particolare: il PLR non commenta da osservatore esterno, ma è coinvolto nella vicenda per almeno tre ragioni.

La prima è organizzativa. La sera del 13 ottobre 2025 a Camignolo si riuniva il comitato cantonale del PLR, con ospite il consigliere federale Ignazio Cassis (RSI). Il perimetro di sicurezza era stato predisposto "a tutela di Cassis", e vi potevano accedere "solo gli invitati alla riunione di partito" (Ticinonews). Il fermo è quindi avvenuto all'interno di un dispositivo che proteggeva un evento del partito e i suoi ospiti. Quel dispositivo era stato rafforzato anche dopo quanto accaduto meno di un mese prima a Bellinzona, dove i manifestanti avevano bloccato nel Teatro Sociale i partecipanti a un incontro della Camera di commercio con Cassis (laRegione). In quell'occasione il PLRT aveva espresso il suo "profondo disappunto" (Tio).

La seconda ragione è personale. Il presidente Alessandro Speziali, che firma la nota contro i decreti, era tra i relatori della serata, accanto a Cassis, al consigliere di Stato Christian Vitta e all'ambasciatrice Rita Adam (Ticinolive; laRegione). Anche il deputato Giorgio Galusero dichiara di essere stato presente (LiberaTV). Esponenti del partito potrebbero dunque essere chiamati a riferire sui fatti davanti al giudice.

La terza ragione è giuridica ed economica. La protezione dei membri del Consiglio federale è una competenza della Confederazione: fedpol valuta la minaccia e ordina le misure, che le

polizie cantonali eseguono su suo incarico (fedpol). L'ordinanza federale stabilisce inoltre che "i privati assumono da soli i costi delle misure di protezione nell'ambito di manifestazioni alle quali invitano persone da proteggere" (art. 52 cpv. 1 OPCF) (OPCF, RS 120.72). Solo se la manifestazione riveste "un'importanza fondamentale" e ha ripercussioni considerevoli sugli interessi internazionali ed economici della Svizzera, i Cantoni interessati possono chiedere alla Confederazione un'indennità (art. 52 cpv. 2 OPCF). Sotto il profilo giuridico, quindi, l'organizzatore di una manifestazione privata non è un semplice spettatore della protezione, ma il soggetto a cui l'ordinamento ne imputa di regola il costo. Le fonti consultate non dicono se la serata sia stata trattata come tale, né se al PLR siano stati effettivamente fatturati costi.

Il PLR non si è limitato a difendere gli agenti. Già nell'ottobre 2025 aveva definito "tendenzioso" un servizio della RSI sul fermo, perché trascurava i contenuti della serata con Cassis (Tio). Ora contesta il merito di un decreto d'accusa ancora pendente (Tio), una presa di posizione che il Corriere del Ticino ha definito "più sorprendente" delle altre (Corriere del Ticino).

Un partito non è un giudice, e il dovere di terzietà non lo vincola. Resta libero di esprimersi, anche con durezza. Ma chi ha organizzato l'evento protetto, ne sopporta di regola i costi di protezione e aveva il proprio presidente sul posto è tra i beneficiari diretti del dispositivo contestato. Se ne critica il controllo giudiziario, la sua posizione rischia di apparire come la difesa di un intervento svolto a suo favore, anche quando le intenzioni sono del tutto legittime. Coerenza con il "coraggio istituzionale" che il partito invoca vorrebbe una di due scelte. La prima è dichiarare il proprio interesse e astenersi dal giudicare il merito, lasciando la difesa degli agenti ai loro legali e al giudice. La seconda è portare il tema sul piano normativo: le regole sull'uso delle manette, la documentazione degli interventi e il regime applicabile agli agenti che eseguono mandati di protezione della Confederazione.

Giorgio Galusero

Il deputato liberale radicale era presente a Camignolo ("io ero lì"). Scrive che un tempo i manifestanti "sarebbero stati allontanati gentilmente con qualche pedata nel sedere" (LiberaTV). La critica è rivolta più ai manifestanti che ai magistrati. Esprime però una visione dell'uso della forza lontana dal principio di proporzionalità, che la legge impone e non lascia al buon senso del momento. Per la sua posizione di testimone diretto, vale per lui a maggior ragione quanto osservato per il partito.

Il PS

Il vicepresidente Danilo Forini parla di "grave attacco al lavoro della Magistratura". A suo avviso non spetta ai partiti contestare un decreto d'accusa: possono farlo gli agenti, con le vie di

ricorso ordinarie. È lo stesso percorso che ha dovuto affrontare la donna fermata, che "si è dovuta rivolgere ad un legale" (laRegione; Ticinonews). La posizione difende i ruoli istituzionali. Anche il PS, tuttavia, non formula proposte sulle regole d'intervento.

L'MPS

Nel comunicato del 30 ottobre l'MPS critica il Consiglio di Stato. Nella risposta dell'11 febbraio 2026, firmata dall'allora presidente Norman Gobbi, il Governo aveva giustificato l'intervento: "sebbene le modalità di intervento adottate possano apparire severe, l'intervento si è reso necessario al fine di ripristinare il dispositivo di sicurezza" (MPS). L'MPS chiede al Governo se intenda riesaminare le procedure sull'impiego di misure coercitive durante le manifestazioni e quali garanzie esistano per l'identificabilità degli agenti e la documentazione degli interventi (Ticinonews). Sono domande rivolte all'esecutivo, non proposte di modifica della legge, ma portano la discussione sul piano delle regole. Si tratta inoltre di controllo parlamentare sul Governo, non di pressione sul giudice.

Il momento è significativo, perché quelle regole sono appena state riscritte. La revisione totale della Legge sulla polizia è stata approvata dal Gran Consiglio il 21 aprile 2026 con 59 voti contro 22 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 (Ticinonews). Il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale (BU 2026, 212) prevede già:

- **Proporzionalità (art. 7).** Va scelto il provvedimento che raggiunge lo scopo "pregiudicando in misura minore i diritti e le libertà delle persone interessate".
- **Coercizione (art. 10).** La coercizione fisica e i "mezzi ausiliari adeguati" devono essere "proporzionati allo scopo e alle circostanze".
- **Legittimazione degli agenti (art. 8).** Gli agenti si legittimano con l'uniforme e, se richiesto, con il cognome o il numero di matricola.
- **Documentazione (art. 9).** Tutta l'attività di polizia "deve essere adeguatamente documentata".
- **Registrazioni (art. 40).** Le registrazioni video degli interventi possono servire anche a documentarli nei procedimenti contro la polizia.

La legge non affina però il concetto di proporzionalità per i casi concreti. Non dice quando si possano ammanettare persone non violente e non nomina le manette, non menziona espressamente le videocamere corporee e non prevede regole specifiche sull'uso della forza durante le manifestazioni. I Verdi avevano proposto di definire la coercizione come ultima risorsa, preceduta quando possibile da un'intimazione (Tio). Dalle fonti consultate non risulta

che la proposta sia stata accolta: la legge è passata con due soli emendamenti su 43 discussi (Corriere del Ticino).

L'MPS ha inoltre impugnato la nuova legge davanti al Tribunale federale. Il 9 settembre 2026 il giurista Martino Colombo, esponente del movimento, ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico che chiede l'annullamento di una decina di articoli: prelievi di DNA e confronto biometrico dei volti (art. 19), traduzione coatta al posto di polizia (art. 25), gestione delle minacce (art. 26--29), misure antiviolenza estese ad "altre manifestazioni" (art. 32), ricerca automatizzata di veicoli (art. 38--39), droni sulle manifestazioni (art. 40), scambio di dati con l'Ufficio della migrazione (art. 45) e costi di polizia a carico degli organizzatori di manifestazioni ideali (art. 80 cpv. 3 lett. b) (laRegione). Il ricorso invoca la densità normativa e la proporzionalità dell'art. 36 della Costituzione federale, ma contro la sorveglianza preventiva, e non contesta gli articoli sulla coercizione fisica e sulla legittimazione degli agenti. Il Tribunale federale non ha concesso l'effetto sospensivo e la sentenza di merito è attesa (laRegione). Un ricorso analogo di Colombo e Filippo Contarini contro la revisione del 2018 era stato respinto (TF 1C_144/2019). L'MPS è quindi la sola forza politica che abbia portato la questione della proporzionalità davanti a un giudice per la via istituzionale, cioè contro una norma e non contro una persona.

Nello stesso comunicato, però, l'MPS scrive che "se mister 'non luogo a procedere' ha deciso di procedere questa volta, significa che le cose non sono andate in modo così tranquillo come sostengono Gobbi e soci" (MPS). Il comunicato non nomina il magistrato e non precisa a quali casi si riferisca. Il destinatario è però identificabile: secondo il Ministero pubblico, i due decreti d'accusa sono stati emanati dal procuratore generale Andrea Pagani (Corriere del Ticino).

Il riferimento più probabile è l'archiviazione, decisa da Pagani nel 2021, di una denuncia contro un allora consigliere di Stato. Il 21 settembre 2026 il Consiglio della magistratura ha deciso di non aprire un procedimento disciplinare nei confronti del procuratore generale per la gestione di quella denuncia. Proprio nelle settimane precedenti il comunicato, i deputati dell'MPS Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi chiedevano che il Gran Consiglio potesse discutere un ricorso contro quella decisione (Tio; Corriere del Ticino).

L'espressione può evocare anche la demolizione dell'ex Macello di Lugano, sede del CSOA il Molino. Lì però l'atto era diverso: nel dicembre 2021 lo stesso procuratore generale aveva emanato un decreto di abbandono nei confronti di una municipale di Lugano e del vicecomandante della Polizia cantonale. Nel giugno 2023 la Corte dei reclami penali, su reclamo del Molino, ha rinviato gli atti al Ministero pubblico (Corriere del Ticino). L'inchiesta bis, condotta anch'essa da Pagani, non è ancora terminata (Corriere del Ticino).

La frase è riportata qui soltanto per esaminarne la funzione. In ogni caso è una battuta personale su un magistrato riconoscibile, del tipo che il Parere CCJE n. 18 sconsiglia, anche se il comunicato riconosce espressamente che "resta naturalmente impregiudicata la presunzione d'innocenza". C'è anche un paradosso: la stessa battuta, rovesciata, smentisce l'immagine di una Procura schierata a priori. Il magistrato che l'MPS aveva criticato per non aver proceduto in casi riguardanti autorità e polizia è lo stesso che, a Camignolo, ha promosso l'accusa contro due agenti.

Il Consiglio di Stato

Nella risposta di febbraio il Governo non si era limitato a riferire i fatti o a rinviare agli accertamenti della magistratura. Aveva precisato che la persona era stata "fermata, identificata e poi rilasciata" e che "non si è trattato di un arresto". Aveva poi giustificato l'intervento mentre la querela era già pendente, riservandosi di tornare sul tema se la ricostruzione giudiziaria fosse stata diversa (Tio). La risposta era firmata dal presidente del Governo, direttore del Dipartimento delle istituzioni. In quel periodo la responsabilità politica della Polizia cantonale era affidata temporaneamente a un altro consigliere di Stato, ma la risposta a un atto parlamentare è in ogni caso un atto del Consiglio di Stato come collegio. È uno dei nodi di terzietà esaminati nello studio integrale di prossima pubblicazione: l'autorità politica da cui il corpo dipende si pronuncia sulla correttezza di un intervento oggetto di procedimento penale. Dopo i decreti non risulta, finora, una nuova presa di posizione del Governo.

Sintesi

In Ticino non c'è stata una campagna contro singoli magistrati, e i toni restano lontani da quelli dei casi italiani. Il quadro presenta però tre tratti critici:

- la forza politica più coinvolta nei fatti ha contestato il merito di un decreto non definitivo, senza menzionare il proprio coinvolgimento e senza proporre regole;
- l'unica forza che ha portato la proporzionalità sul piano delle norme e davanti al Tribunale federale ha accompagnato la critica con una battuta personale contro il procuratore;
- il Governo aveva anticipato una valutazione dei fatti mentre il procedimento era aperto.

Nessuno ha invece proposto ciò che la nuova Legge sulla polizia non contiene: criteri concreti sull'uso delle manette nei confronti di persone non violente durante la protezione di eventi pubblici.

I paralleli italiani

Crans-Montana

Dopo che il Tribunale delle misure coercitive del Vallese ha ammesso la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di "oltraggio alla memoria delle vittime" e il Governo ha richiamato l'ambasciatore (Il Post). Il ministro Antonio Tajani ha affermato che "per 200'000 franchi si è venduta la giustizia in quel Cantone" e ha chiesto di affidare l'inchiesta alla magistratura di un altro Cantone (tvsvizzera). La procuratrice generale vallesana ha rifiutato l'incontro con l'ambasciatore e ha precisato che la decisione non era sua ma del tribunale (Il Gazzettino). Il consigliere nazionale Piero Marchesi ha definito "inaccettabili" le pressioni del Governo italiano (Ticinonews).

La critica colpiva un'autorità giudiziaria precisa, conteneva un'insinuazione di venalità, confondeva chi aveva deciso e proveniva da un governo straniero. L'unico elemento costruttivo era la proposta di una squadra investigativa comune, strumento previsto dalla cooperazione giudiziaria.

Il caso Siher

Il 28 ottobre 2026 la gip di Milano Tiziana Landoni non ha convalidato il fermo di Youssef Siher, gestore della pagina "Movimento 17 ottobre", per insussistenza di gravi indizi (Euronews). In un video sui social Meloni ha definito la decisione "vergognosa" (Adnkronos). Secondo Il Post le affermazioni di Meloni e Tajani sul ruolo di Siher nei disordini di Milano erano inesatte, e il Governo non ha annunciato modifiche legislative. Il Tribunale di Milano ha definito quelle dichiarazioni "irricevibili" e l'Associazione nazionale magistrati ha parlato di intimidazione (France 24). Al Consiglio superiore della magistratura è stata chiesta una pratica a tutela della giudice (Alanews).

Lo schema argomentativo è lo stesso che si ritrova, con toni molto più moderati, nel dibattito ticinese: chi controlla l'operato delle forze dell'ordine viene presentato come se stesse dalla parte opposta a chi difende i cittadini.

Lo standard dei giudici europei

Il Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) del Consiglio d'Europa ha fissato il confine nel Parere n. 18 (2015). La critica fa parte del dialogo tra i poteri e la magistratura deve accettarla.

Esiste però "una linea chiara" tra la libertà di espressione e la critica legittima, da un lato, e la mancanza di rispetto e la pressione indebita sulla magistratura, dall'altro. I politici non dovrebbero usare argomenti semplicistici o demagogici, né attaccare personalmente singoli giudici, e il parere richiama espressamente i commenti sui casi pendenti. Un commento critico squilibrato è definito "irresponsabile", perché può minare la fiducia del pubblico nella giustizia (Parere CCJE n. 18, § 52 e conclusione 18).

Il parere aggiunge che i giudici attaccati esitano spesso a difendersi, soprattutto quando il processo è pendente, per preservare la propria imparzialità. Spetta allora agli organi della magistratura intervenire a loro tutela (Parere CCJE n. 18, § 53). È ciò che hanno fatto il Tribunale di Milano e l'ANM nel caso Siher.

Sei criteri per valutare una critica

Dal Parere n. 18 si possono ricavare cinque domande, alle quali il caso di Camignolo suggerisce di aggiungerne una sesta:

1. **Il bersaglio.** Si critica una norma o una persona? La norma si può cambiare; attaccare la persona del giudice ne delegittima il ruolo.
2. **Il momento.** Il caso è chiuso o pendente? Commentare il merito di un decreto non definitivo pesa su chi deve ancora decidere.
3. **Lo strumento.** La critica passa da un atto parlamentare o da un ricorso, o resta in un comunicato o in un video sui social?
4. **I fatti.** Sono riportati correttamente, compreso chi ha deciso e che cosa?
5. **Lo sbocco.** La critica arriva a una proposta normativa o si ferma all'indignazione?
6. **La posizione.** Chi critica è parte interessata ai fatti, e lo dichiara?

Caso	Bersaglio	Caso pendente	Fatti corretti	Parte interessata	Sbocco normativo
PLR, Camignolo	La decisione	Sì	In sostanza sì	Sì, non menzionata nella nota	No
MPS, Camignolo	Il Governo; battuta sul procuratore	Sì	Sì	No	Domande al Governo; ricorso al TF su altre norme
PS, Camignolo	Il PLR, a difesa della magistratura	Sì	Sì	No	No
Consiglio di Stato, febbraio 2026	Giustifica l'intervento	Sì, querela pendente	Da accertare in giudizio	Sì, autorità da cui dipende la polizia	No
Governo italiano, Crans-Montana	Tribunale e Cantone	Sì	No (chi ha deciso)	No	No (solo cooperazione)

Caso	Bersaglio	Caso pendente	Fatti corretti	Parte interessata	Sbocco normativo
Governo italiano, Siher	La giudice	Sì	No (ruolo di Siher)	No	No

Il tempo dello Stato e il tempo della flussocrazia

Il caso mette in luce, ancora una volta e con l'accelerazione dei media sociali, una discrasia tra due tempi. Il primo è quello dello Stato fondato sulla separazione dei poteri. La procedura penale procede per fasi: il decreto d'accusa, i dieci giorni per l'opposizione, l'istruzione supplementare, il giudizio della Pretura penale, l'eventuale appello e, infine, il ricorso al Tribunale federale. Sono mesi, talvolta anni. Il verdetto che conta è quello pronunciato al termine del processo, dopo che le prove sono state esaminate in contraddittorio.

Il secondo è il tempo della flussocrazia. Il concetto è della politologa franco-tunisina Asma Mhalla, docente a Sciences Po e all'École polytechnique, che lo ha formulato in Cyberpunk. Le nouveau système totalitaire (Seuil, 2025), tradotto in italiano come Resistere ai tempi oscuri. Il nuovo sistema totalitario (Einaudi, 2026) (Pandora Rivista). Mhalla la definisce come il "governo attraverso la velocità e il flusso", in cui la legittimità "non è più istituzionale" ma attenzionale e "governare diventa commentare" (Asma Mhalla). Nell'edizione italiana scrive che "una parte del potere sembra migrare dalla legge verso la velocità" (p. 25) (Pandora Rivista). In un'intervista ha precisato: "È ciò che chiamo flussocrazia: un flusso ne scaccia un altro, la memoria si accorcia, tutto finisce per equivalersi" (Corriere della Sera). Mhalla analizza soprattutto il potere delle piattaforme e dei grandi Stati. Qui il concetto è applicato, in senso più circoscritto, al rapporto tra giustizia penale e dibattito politico: il giudizio si forma in tempo reale e si consolida per ripetizione. A Camignolo l'MPS ha diffuso il suo comunicato poche ore dopo l'annuncio dei decreti (Corriere del Ticino), e la presa di posizione del PLR e la replica del PS sono seguite a breve distanza. Nel caso Siher la presidente del Consiglio italiana ha affidato la sua reazione a un video sui social (Il Post). Nel flusso il decreto d'accusa diventa una condanna per chi lo critica in nome degli agenti, e un'assoluzione mancata per chi lo saluta come una vittoria. In entrambi i casi si trascura che il verdetto sarà quello emesso dopo il processo. Se tra qualche mese arrivasse un proscioglimento, o una conferma, avrebbe con ogni probabilità una frazione della risonanza dell'annuncio iniziale.

In questo contesto la responsabilità dei partiti è particolare. La Costituzione federale riconosce che "i partiti politici contribuiscono a formare l'opinione e la volontà popolari" (art. 137 Cost.). È una funzione di rilievo costituzionale, e proprio per questo comporta un dovere di cura: formare l'opinione, non inseguire il flusso. Non sempre i partiti sembrano percepire con la dovuta considerazione il rispetto costituzionale riconosciuto alla loro funzione e gli obblighi che ne derivano, a cominciare dal rispetto delle garanzie di un giudice indipendente (art. 30 Cost.)

e della presunzione d'innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost.), che valgono per gli agenti come per la donna fermata. Il comunicato del Ministero pubblico, che ha ricordato da sé la presunzione d'innocenza e il termine di opposizione (Corriere del Ticino), indica la strada: spiegare la procedura nel momento stesso in cui si comunica la decisione.

Dalla critica alla norma: il doppio livello, federale e cantonale

Se una regola produce risultati ritenuti sbagliati, la strada istituzionale è cambiarla, non delegittimare chi la applica. Nel caso di Camignolo occorre però considerare che l'intervento di polizia si situa al confine tra il diritto cantonale e il diritto federale.

- **Il diritto cantonale.** Il mantenimento dell'ordine pubblico, la protezione di un evento e il fermo con identificazione di una persona che non lascia un perimetro di sicurezza rientrano nel diritto di polizia cantonale. Secondo il Governo, la donna è stata "fermata, identificata e poi rilasciata", senza arresto (Tio). Dal 1° gennaio 2027 la materia sarà retta dalla nuova Legge sulla polizia, in particolare dagli art. 7 (proporzionalità) e 10 (coercizione fisica e mezzi ausiliari).
- **Il diritto penale e procedurale federale.** La valutazione penale dell'intervento avviene invece secondo il Codice penale (abuso di autorità, art. 312 CP; vie di fatto, art. 126 CP) e secondo il Codice di procedura penale (decreto d'accusa e opposizione, art. 352--356 CPP). Quando la polizia agisce nell'ambito di un procedimento penale, anche l'uso della forza e il fermo sono disciplinati dal CPP (art. 200 e 215 CPP).
- **La protezione del consigliere federale.** La protezione dei membri del Consiglio federale è una competenza della Confederazione. L'Ufficio federale di polizia (fedpol) valuta la minaccia e ordina le misure, che i corpi di polizia cantonali e comunali eseguono su suo incarico (fedpol). L'ordinanza federale lo prevede espressamente: per la protezione delle persone in Svizzera fedpol incarica le autorità di polizia cantonali competenti (art. 6 lett. b e art. 12 cpv. 1 OPCF) (OPCF, RS 120.72). Il perimetro di Camignolo era stato predisposto proprio "a tutela di Cassis" (Ticinonews). Le fonti consultate non dicono se, nel caso concreto, le misure fossero state ordinate da fedpol o decise autonomamente dalla Polizia cantonale.
- **La Legge federale sulla coercizione.** La Legge federale sulla coercizione di polizia (LCoe) del 2008 ammette espressamente quali mezzi ausiliari le "manette e altri mezzi d'immobilizzazione" (art. 14 cpv. 2 lett. a). Esige che la coercizione sia "adeguata alle circostanze", tenendo conto in particolare di "età, sesso e stato di salute delle persone interessate" (art. 9 cpv. 2), e tra gli scopi ammessi indica la protezione delle "autorità" della Confederazione (art. 9 cpv. 1 lett. b) (LCoe, RS 364). Per le autorità cantonali,

però, l'art. 2 la dichiara applicabile soltanto in casi tassativi: il diritto degli stranieri e dell'asilo, la collaborazione con le autorità penali della Confederazione e i trasporti di persone su mandato federale. La protezione delle persone non vi figura. L'art. 22 cpv. 4 della Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) dichiara la LCoe applicabile al "personale incaricato della protezione delle persone, delle autorità e degli edifici secondo la presente legge" (LMSI, RS 120). Il Consiglio federale riferisce però questa norma al personale del Servizio federale di sicurezza di fedpol, e non indica quale regime valga per le polizie cantonali che proteggono persone per conto della Confederazione (Rapporto del Consiglio federale sul postulato 13.4011, 2017).

- **Una zona grigia.** Secondo la lettura prevalente, quindi, gli agenti cantonali e comunali che eseguono un mandato di protezione restano soggetti al diritto di polizia cantonale, cioè alla Legge sulla polizia ticinese. Il testo dell'art. 22 cpv. 4 LMSI consentirebbe tuttavia una lettura più ampia, che estenderebbe la LCoe anche a loro quando agiscono su incarico di fedpol. La questione non è decisiva per il giudizio penale, perché la proporzionalità è richiesta da entrambi i regimi. Mostra però che proprio l'intervento di Camignolo si colloca all'incrocio tra competenza federale (la protezione del consigliere federale), diritto cantonale (l'ordine pubblico e il fermo) e diritto penale federale (la valutazione della Procura).

Ne discende che eventuali modifiche normative andrebbero valutate sui due piani.

Sul piano cantonale:

- il regolamento d'applicazione della nuova Legge sulla polizia, o una sua modifica per iniziativa parlamentare, potrebbe precisare quando l'ammanettamento di persone non violente è ammesso, ispirandosi ai criteri dell'art. 9 LCoe;
- si potrebbero rendere obbligatorie la documentazione e la verbalizzazione di ogni ammanettamento, anche quando non segue un arresto;
- si potrebbe regolare l'impiego di videocamere corporee, oggi non menzionate;
- andrebbe prevista una formazione periodica sulla proporzionalità e sulla gestione delle manifestazioni;
- si potrebbe garantire agli agenti un sostegno legale nei procedimenti legati al servizio, con regresso solo in caso di colpa grave accertata.

Sul piano federale:

- chiarire, nella LMSI o nella LCoe, quale diritto della coercizione si applichi alle polizie cantonali e comunali quando eseguono mandati di protezione di fedpol;
- valutare se i criteri della LCoe sulla coercizione e sui mezzi di contenzione debbano diventare uno standard minimo anche per il servizio d'ordine cantonale;
- in alternativa, chiedere al Consiglio federale un rapporto sulle prassi cantonali in materia;
- valutare se il CPP debba prevedere tempi più rapidi per i procedimenti contro agenti di polizia, nell'interesse loro e dei cittadini.

Su questo secondo piano le fonti consultate non riportano prese di posizione né atti parlamentari della deputazione ticinese alle Camere federali sul caso di Camignolo. Eppure membri della stessa deputazione si erano espressi con prontezza sulle pressioni italiane nel caso di Crans-Montana (Ticinonews). Il dibattito resta così confinato al livello cantonale, e soprattutto al caso singolo.

Queste misure darebbero certezze agli agenti e ai cittadini senza toccare l'indipendenza di chi giudica.

Il messaggio passato e il rischio per la sicurezza pubblica

Nel dibattito pubblico è prevalso un messaggio semplice: la magistratura ostacola il lavoro della polizia. È rimasto quasi sotto traccia che il decreto è impugnabile, che un'opposizione è già annunciata e che sarà un tribunale a decidere, forse con un proscioglimento.

Il rischio di un controllo percepito come imprevedibile esiste ed è serio: un agente che teme che ogni scelta presa in pochi secondi venga esaminata al microscopio può diventare esitante, e un agente esitante protegge meno i cittadini e sé stesso. La risposta a questo rischio non è però la pressione politica sui procuratori, che spingerebbe verso archiviazioni più facili proprio quando gli indagati sono agenti dello Stato. Sarebbe l'opposto di ciò che chiede la Corte europea dei diritti dell'uomo con il dovere di un'inchiesta effettiva. La risposta è un controllo prevedibile e rapido, fondato su regole chiare.

Come già osservato a proposito del comunicato dell'MPS, i decreti di Camignolo sono stati firmati dallo stesso procuratore generale che in altri procedimenti riguardanti autorità e polizia aveva archiviato o abbandonato. Ciò smentisce, nell'una e nell'altra direzione, l'immagine di una Procura schierata a priori.

Banco di prova: novembre e dicembre 2026

Le riflessioni di questa ricerca troveranno a breve un banco di prova concreto. Nelle prossime settimane il Ticino ospiterà eventi in cui il rapporto operativo tra forze dell'ordine e popolazione sarà messo alla prova minuto per minuto, sotto lo sguardo di telefoni e telecamere. Il quadro giuridico non sarà lo stesso nei diversi casi.

Bellinzona, 20 e 24 novembre: un parametro cantonale

Il 20 novembre si terrà lo sciopero giovanile contro l'austerità e la militarizzazione, con corteo alle 15 dalla stazione FFS di Bellinzona, al quale hanno aderito anche docenti e sindacati (Tio). Gli organizzatori hanno chiesto l'autorizzazione alla polizia e al DECS (RSI). Il 24 novembre seguirà un presidio di VPOD, OCST e SIT davanti a Palazzo del Governo, in concomitanza con la sessione del Gran Consiglio (laRegione).

Il clima si è scaldato prima ancora dei fatti. Un comunicato del coordinamento dello Sciopero per il clima sulla violenza ha diviso la coalizione, che ne ha preso le distanze e ha ribadito l'impegno per una mobilitazione pacifica (Ticinonews). Tra PLR e Gioventù socialista è nato un botta e risposta sui social (Ticinonews). La direttrice del DECS ha ricordato che "manifestare è un diritto costituzionale" e che eventuali violenze vanno condannate senza mettere in discussione le rivendicazioni (RSI). È la flussocrazia all'opera: il giudizio sulla manifestazione si forma prima che la manifestazione abbia luogo.

Qui il parametro è interamente cantonale. Non vi sono persone protette dalla Confederazione: l'ordine pubblico e l'uso della forza sono retti dal diritto di polizia ticinese. E poiché la nuova Legge sulla polizia entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2027, a novembre si applicherà ancora la legge del 1989. Questa prevede in sostanza la sola regola che "la coercizione fisica è autorizzata [...] solo quando è proporzionata allo scopo e alle circostanze" e che "deve cessare immediatamente quando la resistenza è piegata" (art. 3) (Legge sulla polizia, RL 561.100). La valutazione penale di eventuali interventi resterà federale (CP e CPP), come a Camignolo.

Lugano, 3 e 4 dicembre: il Consiglio ministeriale dell'OSCE

Il 3 e 4 dicembre Lugano ospiterà il 33° Consiglio ministeriale dell'OSCE, con i ministri degli esteri dei 57 Stati partecipanti, a chiusura della presidenza svizzera (OSCE). Il quadro è diverso:

- **Una cornice federale.** Il Consiglio federale ha classificato la conferenza come "avvenimento straordinario" ai sensi della LMSI e assume l'80% dei costi di sicurezza del Cantone legati all'attuazione del mandato di protezione della Confederazione

(Consiglio federale). La protezione delle persone di cui la Svizzera deve garantire la sicurezza in virtù del diritto internazionale è un compito della Confederazione, svolto con le autorità cantonali (art. 22 cpv. 1 LMSI) (LMSI, RS 120).

- **Un dispositivo misto.** Il dispositivo sarà coordinato dalla Polizia cantonale, con polizie comunali e agenti di altri Cantoni: circa 500 agenti cantonali, 350 di altri Cantoni e 300 comunali, su quattro o cinque giorni (Tio). Il Consiglio federale ha inoltre autorizzato fino a 2000 militari in servizio d'appoggio e una restrizione dello spazio aereo dal 30 novembre al 4 dicembre (Consiglio federale). Il Governo ticinese "non esclude manifestazioni e azioni dimostrative legate alle tensioni internazionali" (Tio).
- **Più regimi nello stesso perimetro.** Ai militari in servizio d'appoggio delle polizie civili si applica espressamente la Legge federale sulla coercizione (art. 2 cpv. 2 LCoe) (LCoe, RS 364). Per gli agenti cantonali e comunali che eseguono il mandato federale di protezione si ripropone invece la zona grigia già descritta: la lettura prevalente porta al diritto cantonale, ma l'art. 22 cpv. 4 LMSI permetterebbe di sostenere l'applicazione della LCoe. Per la gestione delle manifestazioni non autorizzate resta in ogni caso competente il diritto cantonale. Si avrebbero così, nello stesso perimetro e nello stesso momento, regole diverse per un soldato, per un agente ticinese e forse per un agente di un altro Cantone.

C'è poi una coincidenza significativa: l'ospite che apre la conferenza è lo stesso consigliere federale Ignazio Cassis, la cui protezione a Camignolo ha dato origine al caso.

Che cosa se ne può ricavare

Questi eventi permetteranno di verificare se le lezioni di Camignolo sono state recepite:

- **Un metro di valutazione diverso.** A Bellinzona ogni intervento sarà misurato soltanto sulla legge cantonale di polizia del 1989 e sulla proporzionalità che essa richiede. A Lugano, nello stesso perimetro, i militari in servizio d'appoggio saranno soggetti alla Legge federale sulla coercizione, con i suoi criteri espliciti sui mezzi di contenzione e sulla considerazione di età, sesso e stato di salute delle persone (art. 9 cpv. 2 e 14 LCoe), mentre per gli agenti che eseguono il mandato federale di protezione resterà aperta la questione dell'art. 22 cpv. 4 LMSI. Chi dovrà valutare a posteriori un intervento, giudice, autorità disciplinare o commentatore, dovrà prima stabilire quale regime si applicava a chi agiva.
- **Regole e catena di comando chiare.** Conviene chiarire e comunicare prima, non dopo, quale diritto si applica a chi, chi comanda e quali mezzi coercitivi sono ammessi verso persone non violente.

- **Documentazione e identificabilità.** Ogni fermo e ogni ammanettamento dovrebbero essere documentati e gli agenti riconoscibili, anche in anticipo sugli obblighi della nuova legge.
- **Riserbo della politica.** I partiti dovrebbero evitare sia le condanne preventive dei manifestanti sia i verdetti immediati sugli agenti. Se qualcosa andrà storto, la sede della valutazione sarà il procedimento, non il flusso.
- **Il ruolo della deputazione federale.** Per l'evento OSCE, il carattere federale del mandato offre alla deputazione ticinese l'occasione di porre a Berna la questione del regime di coercizione applicabile alle polizie cantonali che eseguono compiti di protezione della Confederazione.

Lettura d'insieme

Il caso di Camignolo non è chiuso: è appena entrato nella fase in cui un giudice indipendente valuterà le prove. La critica politica è legittima e utile quando colpisce le norme e propone di cambiarle. Diventa un problema quando si concentra su un caso pendente, presenta una proposta di pena come una condanna e chi controlla la polizia come un avversario della sicurezza. Il problema si aggrava quando proviene da chi è parte interessata ai fatti, o quando insegue i tempi del flusso anziché quelli del processo. In Ticino il dibattito è rimasto finora nei limiti del confronto democratico, ma la tendenza è riconoscibile, e i casi italiani mostrano dove può arrivare. La via costruttiva passa per le norme, su entrambi i piani in cui l'intervento si colloca: il cantonale e il federale. Le manifestazioni di novembre a Bellinzona e il Consiglio ministeriale dell'OSCE a Lugano diranno presto se la lezione è stata recepita. Una polizia efficace e una polizia controllata non sono in contraddizione: la fiducia dei cittadini, da cui dipende l'efficacia, nasce proprio dal controllo.

Lo studio integrale

Il caso di Camignolo mostra in piccolo un problema che lo studio «Terzietà e polizia sotto inchiesta» affronta in modo sistematico: in Ticino la terzietà dell’accertamento, quando i fatti toccano la polizia o il suo responsabile politico, dipende più da scelte caso per caso che da regole predeterminate. Lo studio integrale ricostruisce i tre circuiti, penale, disciplinare e politico, in cui si muove un sospetto di reato commesso da un agente; esamina la posizione di chi segnala e i limiti del whistleblowing nel diritto ticinese; confronta le soluzioni di Ginevra, Zurigo, Berna e di numerosi ordinamenti europei; ricorda la condanna della Svizzera a Strasburgo nel caso ticinese Scavuzzo-Hager; e formula proposte di riforma, alcune delle quali realizzabili già con il regolamento di applicazione della nuova Legge sulla polizia, in vigore dal 1° gennaio 2027.

Lo studio sarà verosimilmente pubblicato dopo le manifestazioni di novembre e il Consiglio ministeriale dell'OSCE, per integrare il bilancio del «banco di prova» descritto in queste pagine e lo stato dei procedimenti a quella data.

Niccolò Salvioni, Locarno, 31 ottobre 2026

Fonti principali

- Corriere del Ticino: https://www.cdt.ch/news/ticino/camignolo-due-poliziotti-accusati-per-le-manette-a-una-manifestante-443151
- notizie del giorno di laRegione: https://www.laregione.ch/notizie/20261031
- laRegione, cronaca live: https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1863597/fiduciari-arrestati-il-consiglio-di-vigilanza-seguiamo-da-vicino
- DTF 138 IV 86: https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf://138-IV-86:de&lang=fr&type=show_document
- TF 7B_144/2024: https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza://15-04-2024-7B_144-2024&lang=de&zoom=&type=show_document
- Tio: https://www.tio.ch/ticino/politica/1960137/donna-ammanettata-a-camignolo-il-plr-difende-gli-agenti-serve-coraggio-istituzionale
- Corriere del Ticino: https://www.cdt.ch/news/ticino/il-fermo-fu-sproporzionato-ma-la-polemica-non-si-placa-443184
- Ticinonews: https://www.ticinonews.ch/ticino/camignolo-il-plr-i-poliziotti-devono-poter-fare-il-loro-lavoro-445672
- RSI: https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Abuso-di-autorit%C3%A0-a-Camignolo-accusati-due-agenti--4205274.html
- Ticinonews: https://www.ticinonews.ch/ticino/fermo-di-camignolo-il-governo-intervento-necessario-427032
- laRegione: https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1875448/cassis-manifestanti-contestato-ventina-ignazio
- Tio: https://www.tio.ch/ticino/cronaca/1869568/le-contestazioni-a-cassis-il-plrt-si-al-diritto-di-protesta-no-a-intimidazioni-e-violenze

- Ticinolive: https://www.ticinolive.ch/2025/10/14/svizzera-ue-e-cassis-come-evitare-di-diventare-completamente-irrilevanti/
- laRegione: https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1875483/polizia-speziali-agenti-presidente-plr-audit-zali
- LiberaTV: https://www.liberatv.ch/opinioni/secondo-me/1960130/galusero-furioso-per-il-decreto-d-accusa-ai-due-agenti-io-ero-li
- fedpol: https://www.fedpol.admin.ch/it/protezione-delle-persone
- OPCF, RS 120.72: https://www.lexfind.ch/tolv/239508/de
- Tio: https://www.tio.ch/ticino/attualita/1875853/il-plr-contro-la-rsi-servizio-tendenzioso-sul-fermo-a-camignolo
- laRegione: https://www.laregione.ch/tio/ticino/1960214/donna-ammanettata-ps-contro-plr-grave-attacco-alla-magistratura
- Ticinonews: https://www.ticinonews.ch/ticino/camignolo-il-ps-replica-al-plr-grave-attacco-al-lavoro-della-magistratura-445702
- MPS: https://mps-ti.ch/2026/10/cassis-a-camignolo-ottobre-2025-il-governo-aveva-giustificato-lintervento-della-polizia-ora-arrivano-i-decreti-daccusa-gobbi-e-il-consiglio-di-stato-smentiti/
- Ticinonews: https://www.ticinonews.ch/ticino/lmps-accusa-il-governo-per-la-risposta-sul-fermo-di-camignolo-445669
- Ticinonews: https://www.ticinonews.ch/ticino/legge-di-polizia-ecco-il-ricorso-442562
- Tio: https://www.tio.ch/ticino/attualita/1918922/polizia-uso-essere-legge-verdi
- Corriere del Ticino: https://www.cdt.ch/news/ticino/tra-dubbi-polemiche-e-granate-la-legge-di-polizia-supera-lesame-425741
- laRegione: https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1950082/polizia-art-dati-ricorso-legge-federale-diritto-manifestazioni-mps-autorita
- laRegione: https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1956245/ricorso-legge-lpol-vigore-capoverso
- TF 1C_144/2019: https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza://06-07-2021-1C_144-2019&lang=it&type=show_document&zoom=YES&
- Tio: https://www.tio.ch/ticino/politica/1956660/mps-consiglio-decisione-parlamento-ricorso-magistratura-procuratore-pagani-andrea-operato

- Corriere del Ticino: https://www.cdt.ch/news/ticino/pagani-lmps-chiede-al-gran-consiglio-di-ricorrere-440382
- Corriere del Ticino: https://www.cdt.ch/news/ticino/macerie-dellex-macello-via-libera-allo-sgombero-408639
- Corriere del Ticino: https://www.cdt.ch/news/ticino/svuotato-lex-macello-si-avvicina-la-progettazione-440398
- Tio: https://www.tio.ch/ticino/politica/1906613/fermo-contestato-a-camignolo-intervento-necessario
- Il Post: https://www.ilpost.it/2026/01/24/richiamato-ambasciatore-italiano-svizzera-liberato-jaques-moretti-crans/
- tvsvizzera: https://www.tvsvizzera.it/tvs/relazioni-italo-svizzere/crans-montana-meloni-serve-squadra-investigativa-comune/90836289
- Il Gazzettino: https://www.ilgazzettino.it/esteri/crans_montana_moretti_villa_lens_ambasciatore_richiamato-9318961.html
- Ticinonews: https://www.ticinonews.ch/svizzera/crans-montana-marchesi-inaccettabili-le-pressioni-del-governo-italiano-sulla-svizzera-428636
- Euronews: https://it.euronews.com/2026/10/28/youssef-siher-scarcerato-a-milano-meloni-attacca-la-giudice-e-si-accende-lo-scontro-politi
- Adnkronos: https://www.adnkronos.com/politica/siher-gip-milano-meloni-magistratura_1tp3MmE5tQIm4MPQv6VWE1
- Il Post: https://www.ilpost.it/2026/10/28/tribunale-milano-critiche-meloni-tajani-youssef-siher/
- France 24: https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20261028-italie-meloni-attaque-la-magistrature-apr%C3%A8s-la-lib%C3%A9ration-d-un-organisateur-pr%C3%A9sum%C3%A9-des-manifestations
- Alanews: https://www.alanews.it/2026/10/29/cronaca/csm-chiesta-apertura-pratica-tutela-gip-milano-landoni/
- Parere CCJE n. 18, § 52 e conclusione 18: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/rizne/CCJE_2015_OP_18_ENG.pdf
- Pandora Rivista: https://www.pandorarivista.it/articoli/resistere-ai-tempi-oscuri-di-asma-mhalla/

- Asma Mhalla: https://asma-mhalla.com/en/les-concepts/fluxocratie
- Corriere della Sera: https://27esimaora.corriere.it/notizie/il-tempo-delle-donne/26_settembre_11/asma-mhalla-il-potere-ci-manipola-con-la-confusione-13fef5aa-60bf-4c3e-b07d-7ab85fdcexlk.shtml
- Corriere del Ticino: https://www.cdt.ch/news/ticino/prima-il-governo-giustifica-lintervento-ora-arrivano-i-decreti-daccusa-lmps-chiede-spiegazioni-443182
- LCoe, RS 364: https://ch.odat.ch/it/cc/364-20220601-it.html
- LMSI, RS 120: https://www.lexfind.ch/tolv/147440/it
- Rapporto del Consiglio federale sul postulato 13.4011, 2017: https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2013/20134011/Bericht%20BR%20I.pdf
- Tio: https://www.tio.ch/ticino/politica/1959327/vpod-studenti-sindacato-docenti-scuola-condizioni-sciopero-stessa-lotta
- RSI: https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Austerit%C3%A0-e-riarmo-i-giovani-scendono-in-strada-anche-in-Ticino--4182014.html
- laRegione: https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1959910/novembre-due-giovani-sciopero-manifestazioni-rivendicazioni
- Ticinonews: https://www.ticinonews.ch/ticino/sciopero-giovanile-il-comunicato-sulla-violenza-divide-la-coalizione-prende-le-distanze-445415
- Ticinonews: https://www.ticinonews.ch/ticino/giovani-da-rimettere-in-riga-botta-e-risposta-tra-plr-e-ps-445086
- RSI: https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Studenti-in-piazza-il-20-novembre-cosa-dice-il-DECS--4186073.html
- Legge sulla polizia, RL 561.100: https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/num/27
- OSCE: https://www.osce.org/event/mc_2026
- Consiglio federale: https://www.admin.ch/fr/newnsb/zR0v-wdHkj9IgmNdFvHmJ
- Tio: https://www.tio.ch/ticino/attualita/1955001/conferenza-dell-osce-a-lugano-luce-verde-al-credito
- Consiglio federale: https://www.baspo.admin.ch/it/newnsb/ygfwEzM1Ewu6